

**Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria
D.L.vo n. 22/2015**

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)

Argomento	Disciplina
CAMPO DI APPLICAZIONE	È istituita a decorrere dal 1° maggio 2015 e sostituisce l'ASpi e la mini-ASpi
DESTINATARI	Lavoratori subordinati in stato di disoccupazione involontaria , anche in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa ai sensi dell'art.7 della l. 604/1966.
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> a) Stato di disoccupazione; b) 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; c) 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
CALCOLO E MISURA	<p>La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.</p> <p>Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, rivalutato annualmente in base l'IPC, la NASpl è pari al 75% della retribuzione mensile. L'eventuale differenza in eccesso tra la retribuzione mensile e la soglia di 1.195 euro entra nel calcolo della NASpl in misura pari al 25%.</p> <p>Non può in ogni caso per il 2015 superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente in base l'IPC.</p> <p>N.B. La NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.</p>
DURATA	<p>La NASpl è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.</p> <p>Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.</p> <p>N.B. A partire dal 1° gennaio 2017, la NASpl è corrisposta per un massimo di 78 settimane (18 mesi).</p>

<p>DOMANDA E DECORRENZA</p>	<p>La domanda di NASpl è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.</p>
<p>CONDIZIONI</p>	<p>Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.</p> <p>Ulteriori condizioni saranno fissate da un decreto ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (7 marzo 2015).</p>
<p>INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ</p>	<p>Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o per la sottoscrizione di una quota del capitale sociale di una cooperativa.</p> <p>Il lavoratore è tenuto a presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma, dell'impresa individuale, o di sottoscrizione del capitale sociale della cooperativa</p> <p>N.B. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipo.</p>
<p>COMPATIBILITÀ CON LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO</p>	<p>Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpl intraprenda un'attività lavorativa autonoma o d'impresa, ovvero instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (rispettivamente 4.800 e 8.000 euro), decade dalla prestazione.</p> <p>Qualora invece i redditi percepiti rimangano al di sotto delle predette soglie, i lavoratori devono darne comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e la NASpl è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto.</p>

	N.B. Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a 6 mesi, la prestazione della NASpl è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro
CAUSE DI DECADENZA	<ul style="list-style-type: none"> a) Perdita dello stato di disoccupazione; b) Inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma, o di impresa senza provvedere alle comunicazioni; c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento; d) Acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA	La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di riferimento ai fini del calcolo della NASpl, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl.

Assegno di disoccupazione (ASDI)

Argomento	Disciplina
CAMPO DI APPLICAZIONE	Istituito a decorrere dal 1° maggio 2015 in via sperimentale per l'anno 2015.
DESTINATARI	Lavoratori che hanno usufruito della NASpl per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una situazione economica di bisogno.
CALCOLO E MISURA	L'ASDI è erogato mensilmente ed è pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale (5.830,76 euro nel 2015).
DURATA	Massimo 6 mesi.
CONDIZIONI	<p>La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.</p> <p>Con decreto interministeriale da emanare entro 90 giorni saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata in applicazione dell'ISEE:

	<ul style="list-style-type: none"> b) L'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti; c) Gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore, nel limite di un importo massimo; d) I limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI; e) Le caratteristiche del progetto personalizzato; f) I controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione.
--	---

Indennità disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL)

Argomento	Disciplina
CAMPO DI APPLICAZIONE	È istituita a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.
DESTINATARI	Collaboratori coordinati e continuativi , anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, involontariamente disoccupati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA.
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> a) Stato di disoccupazione; b) 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento; c) 1 mese di contribuzione nell'anno solare in cui si verifica l'evento, oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

<p>CALCOLO E MISURA</p>	<p>La DIS-COLL è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa all'anno in cui si è verificato l'evento divisa per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.</p> <p>Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, rivalutato annualmente in base all'IPC, la DIS-COLL è pari al 75% della retribuzione mensile. L'eventuale differenza in eccesso tra la retribuzione mensile e la soglia di 1.195 euro entra nel calcolo della DIS-COLL in misura pari al 25%.</p> <p>Non può in ogni caso per il 2015 superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente in base all'IPC.</p> <p>N.B. La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.</p>
<p>DURATA</p>	<p>La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.</p> <p>Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.</p> <p>N.B. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.</p>
<p>DOMANDA E DECORRENZA</p>	<p>La domanda per la DIS-COLL è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.</p>
<p>CONDIZIONI</p>	<p>Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.</p>
<p>COMPATIBILITÀ CON LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO</p>	<p>Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la DIS-COLL intraprenda un'attività lavorativa autonoma o d'impresa dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro), ovvero instauri un rapporto di lavoro subordinato della durata superiore ai 5 giorni, decade dalla prestazione.</p>

	<p>Qualora invece i redditi d'impresa o di lavoro autonomo rimangano al di sotto della predetta soglia, i lavoratori devono darne comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e la DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto.</p> <p>N.B. Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a 6 giorni, la prestazione della DIS-COLL è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.</p>
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA	Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

ASpl e NASpl a confronto

Argomento	ASpl	NASpl
REQUISITI	<p>ASpl:</p> <p>a) 2 anni di anzianità assicurativa;</p> <p>b) 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente</p> <p>Mini ASpl:</p> <p>- Almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.</p>	<p>a) 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;</p> <p>b) 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.</p>
CALCOLO E MISURA	<p>L'importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni fino ad un importo pari a 1.192,98 euro (per l'anno 2014) più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e 1.192,98 euro, se la retribuzione di riferimento è superiore al suddetto importo.</p> <p>L'importo mensile della prestazione è abbattuto del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi di fruizione.</p>	<p>L'importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni fino ad importo pari ad euro 1.195, rivalutato annualmente, più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195, se la retribuzione di riferimento è superiore al suddetto importo.</p> <p>La NASpl si riduce del 3%</p>

	<p>N.B. L'importo mensile non può comunque superare il limite massimo individuato annualmente dalla legge (nel 2014 1.165,58 euro)</p>	<p>ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.</p> <p>N.B. Non può in ogni caso per il 2015 superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente in base l'IPC.</p>
<p>DURATA</p>	<p>a) Lavoratori di età superiore a 55 anni: 18 mesi;</p> <p>b) Lavoratori di età inferiore a 55 anni: 12 mesi.</p> <p>N.B. Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.</p>	<p>La NASpl è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.</p> <p>N.B. A partire dal 1° gennaio 2017, la NASpl è corrisposta per un massimo di 78 settimane (18 mesi)</p>